



10004/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15791/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 10004

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 09/02/2016

Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - PU

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -

Dott. ADRIANA DORONZO - Rel. Consigliere -

Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15791-2010 proposto da:

CA & C. S.A.S., già DF

& C. S.A.S. C.F. X, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli

Avvocati GIUSEPPE MASCIULLI, GRAZIANO D'AMBROSIO,

giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.

X , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 94/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/02/2010 R.G.N. 925/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega orale Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Teramo, ha rigettato l'opposizione proposta dalla s.a.s. **DF**
& c. nei confronti dell'INPS contro la cartella esattoriale avente ad oggetto la riscossione di contributi relativi ad un lavoratore sul presupposto che vi fosse tra le parti un rapporto di lavoro subordinato.
2. A sostegno del *decisum*, la Corte distrettuale ha ritenuto la subordinazione rimarcando essenzialmente a) la natura e le caratteristiche delle mansioni di pizzaiolo svolte dal lavoratore, da cui ha desunto "secondo logica elementare" l'osservanza di orari di lavoro in conformità con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale (pizzeria) e l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale; b) l'importo costante della retribuzione mensile; c) la difficoltà e l'inverosimiglianza di un rapporto di lavoro autonomo, incompatibile con le caratteristiche del contratto e delle reciproche prestazioni.
3. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la **CA**
& C. s.a.s., già **DF** & c. s.a.s. sulla base di quattro motivi, cui resiste l'Inps con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, lamentando di aver eccepito nella memoria difensiva nel giudizio di appello la genericità dei motivi di impugnazione dell'INPS, a fronte di una decisione del tribunale ampiamente argomentata.
- 2.- Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod.proc.civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Addebita alla Corte di non aver adeguatamente scrutinato il quadro probatorio - di natura testimoniale e documentale - delineato in prime cure, classificando il rapporto come di natura subordinata sulla base di valutazioni meramente personali e ipotetiche, fondate su una presunta "difficoltà" logica di immaginare per gli addetti ad un esercizio pubblico, in particolare per il personale addetto alla cucina e alla sala, un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.

3. - Il terzo motivo riguarda la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e, ribadendo quanto già esposto nel secondo motivo, critica la decisione in quanto fondata su congetture non sostenute da fatti noti, indispensabili perché la presunzione sia giuridicamente valida, e senza che siano stati vagliati la prova testimoniale assunta in primo grado ed il *nomen iuris* dato dalla parti al contratto da loro sottoscritto, e qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa.
4. - Il quarto motivo riguarda la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la ricorrente si duole dell'assenza di prove della subordinazione ed anche gli indici presuntivi, posti a base della decisione della Corte, come il rispetto dell'orario di lavoro, non risultavano provati, mentre la retribuzione costante non poteva costituire da sola assurgere a prova della natura subordinata del rapporto.
5. - Il primo motivo è infondato, oltre a presentare un evidente difetto di specificità. Sotto quest'ultimo aspetto, deve infatti rilevarsi che la parte non solo non riporta neppure nei suoi passi salienti il ricorso in appello dell'INPS e la propria memoria difensiva in cui sarebbe stata sollevata la eccezione di genericità del gravame, ma non deposita gli atti unitamente al ricorso per cassazione, né offre precisi riferimenti per la loro facile reperibilità nel presente giudizio (v. con riferimento alle modalità di deduzione degli *errores in procedendo*: Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077).
- 5.1. - L'infondatezza è invece ravvisabile nel rilievo per il quale non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione o di una eccezione di nullità o inammissibilità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando tali questioni e eccezioni debbano ritenersi esaminate e decise, sia pur con pronuncia implicita, nel senso della loro irrilevanza o infondatezza in quanto superate, pur se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione data ad altra questione (o domanda), il cui solo esame presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (Cass., 24 giugno 2005, n. 13649; Cass., 28 marzo 2014, n.7406). Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato il gravame proposto dall'INPS e ha valutato nel merito i motivi posti a base dell'impugnativa, il che comporta logicamente l'implicito rigetto dell'eccezione di inammissibilità per l'asserita genericità dei sottostanti motivi.

6. - I restanti motivi si affrontano congiuntamente per l'evidente connessione che li lega. Essi sono fondati.

La denuncia di un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento, con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte: Cass., Sez. Un., 27 dicembre 1997, n. 13045, e di recente, fra le tante, Cass. 18 marzo 2013, n. 6710) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di fatti (o punti) decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Peraltro, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile *ratione temporis*) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. Infatti, una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

7. - Sempre sul piano dei principi, e con riguardo alle controversie la cui soluzione involge la questione dell'accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro, è principio pacifico della giurisprudenza questa Corte che l'elemento decisivo che contraddistingue l'una dall'altra è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della

prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante v. Cass., 17 aprile 2009, n. 9256; Cass., 9 marzo 2009, n. 5645; Cass., 28 settembre 2006, n. 21028; Cass., 24 febbraio 2006, n. n. 4171; Cass., 25 ottobre 2004, n. 20669).

8. - Si aggiunge, inoltre, che non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il *nomen iuris* utilizzato, il quale però non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione, occorre dare prevalenza ai secondi (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22289; Cass., 27 luglio 2009, n. 17455; Cass., 23 luglio 2004, n. 13884).

Spetta dunque al giudice di merito accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento contrattuale si sia poi tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti, ovvero se quest'ultimo possa ragionevolmente indurre a ravvisare la formazione di una diversa volontà negoziale (Cass., 18 aprile 2007, n. 9264).

9. - Nel caso di specie non è contestato che tra la società ed il lavoratore NL sia stato stipulato un contratto di lavoro di collaborazione in forma continuativa e coordinata.

La Corte di Appello, senza esaminare il contenuto di tale accordo e senza individuare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, sulla sola base della "*natura e caratteristiche delle prestazioni*" di pizzaiolo, senz'altra specificazione, svolte dal L e della misura costante della retribuzione, ha ritenuto che la prestazione di lavoro di questo dovesse essere qualificata come subordinata per la sola "*logica elementare*", che il lavoratore, "*siccome addetto alla preparazione del cibo per gli avventori, ha prestato la sua opera in conformità degli orari di apertura dell'esercizio, e quindi con inserimento pieno e decisivo nell'organizzazione aziendale*".

La Corte territoriale in sostanza ha affermato che le mansioni assegnate al L di per sé non possono che inerire ad un rapporto di lavoro subordinato perché "*un esercizio pubblico ... deve essere presidiato, necessariamente, da personale addetto alla cucina e alla sala*" e perché "*è sommamente difficoltoso immaginare un rapporto regolato diversamente dal puro e semplice rapporto di lavoro subordinato*".

10. - Si è di fonte ad un ragionamento meramente presuntivo, di cui tuttavia mancano i fatti "noti", da cui desumere la soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. L'unico fatto accertato che è dato di evincere dalla motivazione è costituito dalla retribuzione mensile fissa corrisposta al lavoratore, ma essa di per sé sola - in assenza di qualsivoglia descrizione dell'organizzazione aziendale, dell'eventuale esistenza di altri lavoratori anche addetti alle medesime mansioni, del coordinamento tra questi ed il L. degli orari di apertura e chiusura, anch'essi presunti, del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti (elementi, questi, tutti valutati nel caso speculare a quello in esame deciso da Cass., 8 aprile 2015, n. 7024) - difetta del carattere della gravità e precisione e rende sotto tale profilo del tutto insufficiente la motivazione adottata.

Gli elementi assunti a fonte di presunzione non necessariamente devono essere più di uno, potendo il convincimento del giudice del merito fondarsi anche su un unico elemento; né è necessario che tra l'unico fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità' (Cass., 10 gennaio 2006, n.154; Cass., 29 maggio 2006, n.12802). Ma tale rapporto di "normalità", nel senso di connessione verosimile e probabile di accadimenti, non è rintracciabile nel caso in esame, essendo ben possibile che anche in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la retribuzione sia determinata in misura fissa (Cass., n. 17455/2009, cit., e Cass., n.21028/2006, cit., che hanno rimarcato il carattere di "elemento di contorno, non decisivo" della modalità di determinazione del compenso; ma v. pure Cass., 19 aprile 2010, n. 9252, che ha invece ribadito che i criteri complementari e sussidiari, indici della subordinazione, devono essere valutati globalmente, essendo singolarmente considerati privi di valore decisivo).

11. - E pure nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, allorché il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura

degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (Cass. 19 aprile 2010, n. 9251; Cass., 21 gennaio 2009, n. 1536).

- 12.** - Al riguardo deve poi osservarsi che la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro non fa venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza detto rapporto e che ne determina la disciplina sostanziale. È stato rilevato in dottrina che l'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa è stato previsto dal legislatore come elemento di atipicità che l'autonomia delle parti può legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo.
- 13.** - Infine, dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta che i giudici di appello abbiano posto in dubbio la volontà delle parti di stipulare un contratto di collaborazione professionale autonoma. In presenza di una non equivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso è mancata da parte del Giudice di appello una valutazione del materiale probatorio raccolto al fine di stabilire se il comportamento delle medesime parti, contemporaneo o successivo al contratto, possa ragionevolmente far ritenere che il rapporto di fatto si sia svolto nelle forme della subordinazione, per la ricorrenza degli elementi caratteristici di tale forma negoziale, come evidenziati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
- 14.** - In definitiva, gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale per affermare la natura subordinata del rapporto non sono di per sé idonei a sostenere la decisione, la quale si presenta viziata da manifesta insufficienza. I motivi in esame devono essere così accolti, la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di appello che procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi su affermati e provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 9 febbraio 2016

Il Presidente

Dott. Giuseppe Napoletano

IL consigliere estensore

Dott. Adriana Doronzo

Adriana Doronzo

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 16 MAG 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLLETTA